



CULPA IN VIGILANDO E CULPA IN EDUCANDO

Disamina di alcuni casi concreti alla luce della giurisprudenza della
Corte di Cassazione

PROFILI RESPONSABILITÀ DOCENTI PER OMESSA VIGILANZA

Civile: contrattuale o
extracontrattuale



Amministrativa



Disciplinare per violazione dei
doveri connessi alla funzione docente

CULPA IN VIGILANDO CONTRATTUALE

ART.2018 CC

PER INFORTUNIO

Natura contrattuale della responsabilità che tutela per infortuni occorsi durante attività anche alunni maggiorenni

Conseguenza del **Patto di corresponsabilità**

Dal **Patto** derivano obbligazioni reciproche scuola- famiglia

Scuola: istruire, educare ,proteggere, vigilare gli studenti affidati.

Famiglia: indirizzare il contegno dei figli all'osservanza dei doveri di civica convivenza

IL PATTO ha natura negoziale.

E' necessaria la sottoscrizione dei genitori.
(conseguenze della mancata firma)

CULPA IN VIGILANDO PER DANNI PROVOCATI DALL'ALUNNO

ART.2048CC

Grava sui precettori ,oggi
identificati con i docenti

Si presume responsabilità di
omessa vigilanza per danni di
studenti, durante la
sottoposizione a vigilanza, per
tutte le attività scolastiche,
anche se affidate a terzi.

Il docente può fornire prova
liberatoria

La prova è aver adottato in
concreto tutte le misure idonee
ad evitare evento lesivo

MODALITÀ DI ESERCIZIO VIGILANZA

Graduata in concreto rispetto ad età, condizioni fisio-psichiche, grado di maturazione del minore.



Rispetto puntuale dei doveri del ruolo docente



Adozione in via preventiva di misure organizzative e disciplinari per evitare situazioni di pericolo che possono produrre danni

OBBLIGAZIONE DI VIGILANZA PER I DOCENTI. FONTI

Art.61 l.312,1980 responsabilità patrimoniale di tutto il personale scolastico, secondo i diversi profili, per i danni arrecati direttamente all'amministrazione dagli alunni soggetti a vigilanza, o indirettamente, se il Mm I paga risarcimento a terzi, in caso di dolo o colpa grave

Art. 43 CCNL 2019/21 comma 10 la vigilanza e assistenza durante la mensa e la ricreazione sono attività didattiche(attività di insegnamento)

Art44 CCNL 2019/21 comma 7 per assicurare accoglienza e vigilanza i docenti si devono trovare a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli studenti(attività funzionali)

CULPA IN EDUCANDO

Art.2048 CC: i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori per gli illeciti riconducibili ad oggettiva carenza educativa.

Prova liberatoria: aver fornito solida educazione ed esercitato controllo adeguato, in relazione alle specifiche condizioni sociali, di età, caratteristiche familiari, indole.

Utile per la scuola prevedere l'inserimento nel patto di corresponsabilità di clausole esplicite di condivisione educativa e supporto alla scuola sui temi della sicurezza e del rispetto delle regole di civile convivenza e disciplinari

CASI CONCRETI RIFLESSIONI SULLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE E SULLA CULPA IN EDUCANDO CASS. SEZ. III ORD.N.4719, 2019

Caso: lancio di cartella da parte di minore non iscritto alla scuola che rompe un vetro di aula e danneggia uno studente con banco prossimo alla finestra

Giudizio di I grado: solo colpa in educando, senza alcuna responsabilità docente

Giudizio di appello: concorso di colpa in vigilando del docente, di natura contrattuale, per non aver disposto misure organizzative preventive

Cassazione: annullamento sentenza di II grado

Motivi: non si può pretendere una condotta di prevenzione del docente su comportamento di soggetto esterno

L'evento è imprevedibile ed inevitabile

Corretta l'imputazione a colpa in educando

CASI CONCRETI

INFORTUNIO AUTOPROVOCATO E AMBITO ONERE

PROBATORIO ATTORE

CASS. SEZ. V ORD. N.8849, 2021

Caso: caduta studente autoprovocata

Riferimento normativo art.1218 CC per rapporto contrattuale ex patto di corresponsabilità

L'inversione dell'onere della prova riguarda solo la presunzione di inadempimento

Si presume cioè la colpa del debitore

Il creditore però deve dimostrare che il danno sia legato da nesso causale rispetto all'inadempimento

MA la presunzione **non solleva** il creditore cioè il danneggiato da dimostrare il nesso causale fra condotta del docente ed evento lesivo

In conclusione, se il **danneggiato non** prova il nesso causale, **non** sussiste diritto al risarcimento

CASI CONCRETI: INFORTUNIO ALUNNO DI 3 ANNI ACCOMPAGNATO DA COLLABORATORE CHE NON LO TIENE PER MANO TRIBUNALE NAPOLI SENT. 10/06/2019

Fatto: il bimbo cade
mentre si reca in
bagno accompagnato
da bidello che non lo
tiene per mano

Responsabilità
contrattuale.

Il pavimento era
asciutto, senza insidie.

Inversione onere
prova su scuola

La scuola dimostra di
aver adottato tutte le
misure necessarie

L'evento lesivo è
riconducibile a caso
fortuito